DISCIPLINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI E DISPOSIZIONI RELATIVE AL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art. 6

Relazione sull'attività del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici

Alla Relazione previsionale e programmatica prevista dall'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' allegata ogni anno una relazione sull'attivita' e sul funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica fornisce al Parlamento gli elementi informativi e i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 4, nono comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Ministro del bilancio e della programmazione economica il testo integrale delle valutazioni del Nucleo per specifici programmi o progetti di investimento, nonche' ogni altro documento, anche istruttorio, che le medesime Commissioni ritengano utile.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1987, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica
Estremi	Legge 17 dicembre 1986, n. 878
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-del-nucleo-di-valutazione-degli-investimenti-pubblici-e/art-6-relazione-sull-attivita-del-nucleo-di-valutazione-degli-investimenti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it